

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 164

27 luglio 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada 1
- Regolamento (CEE) n. 1464/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento, nonché le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970 17
- Regolamento (CEE) n. 1465/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970 24
- Regolamento (CEE) n. 1466/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1970 28
- Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio 32
- Regolamento (CEE) n. 1468/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri d'intervento nel settore del tabacco greggio 34
- Regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70 35
- Regolamento (CEE) n. 1470/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'applicazione in Belgio e nel Lussemburgo di importi di compensazione negli scambi di talune delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 39
- Regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori 41
- Regolamento (CEE) n. 1472/70 della Commissione, del 24 luglio 1970, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero e di farine di granturco destinate al Comitato internazionale della Croce Rossa nel quadro degli aiuti alimentari 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 543/69 prevede all'articolo 16 la fissazione delle caratteristiche tecniche di un apparecchio di controllo che sostituirà per quanto possibile il libretto individuale di controllo, nonché la fissazione simultanea delle modalità di omologazione, di impiego e di controllo di detto apparecchio e delle date a decorrere dalle quali i veicoli dovranno esserne muniti ;

considerando che le attuali possibilità della tecnica permettono di prevedere lo sviluppo e la produzione di modelli di apparecchi di controllo atti a sostituire interamente il libretto individuale di controllo e ad assicurare nel contempo un controllo efficace di tutti i gruppi di tempi previsti nel regolamento (CEE) n. 543/69 relativi alle attività e al riposo degli equipaggi dei veicoli ;

considerando che lo sviluppo e la produzione degli apparecchi di controllo, nonché l'introduzione dei servizi necessari per il loro montaggio, riparazione e controllo richiedono un certo tempo ; che è altresì opportuno prevedere un montaggio distribuito su un certo periodo onde mantenere una situazione equilibrata sul mercato, dando la priorità ai veicoli che

saranno messi in servizio per la prima volta a decorrere da una certa data ed ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose ;

considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli Stati membri ; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento ;

considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode ; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun membro dell'equipaggio registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili ;

considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi ;

considerando che in taluni Stati membri non esistono ancora disposizioni relative agli apparecchi di controllo installati a bordo di veicoli stradali e che negli altri Stati membri le disposizioni in materia differiscono tra loro ; che tali lacune e divergenze possono ostacolare la libera circolazione dei veicoli stradali nella Comunità e sono tali da provocare distorsioni nelle condizioni di concorrenza ;

considerando che, per eliminare tali inconvenienti, è necessario stabilire precise norme comunitarie di costruzione e di montaggio ; che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi su tutto il terri-

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

torio degli Stati membri, è necessario prevedere una procedura d'omologazione CEE ;

considerando che, per garantire il funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo, è opportuno prevedere condizioni uniformi per le verifiche e i controlli periodici ai quali dev'essere sottoposto l'apparecchio installato ;

considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i membri dell'equipaggio siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione ;

considerando che, in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione e per un miglior controllo delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69, è opportuno prevedere, durante il periodo precedente l'istituzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo, disposizioni transitorie che permettano a ciascuno Stato membro, per i veicoli immatricolati nel suo territorio, di anticipare le date previste nel regolamento per il montaggio dell'apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del presente regolamento ovvero di imporre un apparecchio di controllo conforme a un modello che abbia ottenuto un'omologazione di portata nazionale ;

considerando che il ricorso a quest'ultima possibilità da parte di uno Stato membro non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 543/69 ; che conformemente alle norme di una sana gestione economica è opportuno evitare, entro un termine eccessivamente breve, la sostituzione di tale apparecchio di controllo conforme ad un modello che ha ottenuto un'omologazione di portata nazionale e che pertanto è opportuno prevedere un certo rinvio della data a decorrere dalla quale i veicoli di cui trattasi dovranno essere muniti dell'apparecchio di controllo conforme alle condizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPITOLO I

Principi e campo d'applicazione

Articolo 1

L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento e dei relativi allegati I e II, che ne sono parte integrante.

Articolo 2

Per il presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 543/69.

Articolo 3

L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada dei viaggiatori o delle merci e immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 543/69 nonché dei veicoli adibiti a un servizio regolare di trasporto di persone il cui percorso di linea superi i 50 km.

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono obbligatori, all'atto della loro messa in servizio, il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo per i seguenti veicoli :

- a) i veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere da tale data ;
- b) i veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose, indipendentemente dalla data della loro immatricolazione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1978, il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo sono obbligatori per gli altri veicoli.

Articolo 5

I membri dell'equipaggio dei veicoli muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni degli allegati I e II non sono tenuti ad essere in possesso del libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 543/69. Ad essi non è più applicabile l'articolo 14 di detto regolamento.

CAPITOLO II

Omologazione

Articolo 6

Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione sono presentate ad uno Stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione la domanda può essere presentata ad un solo Stato membro.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modello di apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I del presente regolamento e se lo stesso Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.

Articolo 8

1. Gli Stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da essi omologato ai sensi dell'articolo 7.

2. Mediante regolamento la Commissione può attribuire al Lussemburgo un numero distintivo per il marchio di omologazione CEE di cui al paragrafo precedente in sostituzione della lettera che ad esso è attribuita in virtù dell'allegato II, capitolo I, paragrafo 1, al fine di assicurare la concordanza con gli accordi internazionali di cui il Lussemburgo diverrebbe parte.

Articolo 9

Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto, comunicano la motivazione della decisione.

Articolo 10

1. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 7 costati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnati non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per stabilire la conformità della fabbricazione al modello omologato. Le autorità competenti di detto Stato avvertono quelle degli altri Stati membri delle misure prese, che possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di tale non conformità.

2. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati procurano di addivenire ad un accordo. La Commissione è tenuta al corrente e procede, se necessario, alle opportune consultazioni per raggiungere una soluzione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione CEE accordata nonché dei motivi di tale misura.

Articolo 11

1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare sulla domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale modello di foglio è destinato ad essere utilizzato.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.

Articolo 12

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 8 e della targhetta di montaggio di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli Stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

CAPITOLO III

Montaggio e controllo*Articolo 14*

1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzate a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri, sentito il parere dei fabbricanti interessati.

I montatori o le officine autorizzati possono essere altresì abilitati ad effettuare, se del caso congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, le operazioni di verifica del montaggio e di controllo.

2. Il montatore o l'officina autorizzati appongono un marchio particolare sui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi utilizzati.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente l'elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettono copia dei marchi impiegati.

4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nell'allegato I.

CAPITOLO IV

Disposizioni di utilizzazione

Articolo 15

Il datore di lavoro ed i membri dell'equipaggio sorvegliano il buon funzionamento dell'apparecchio e vigilano a che i sigilli siano intatti. Sono vietati interventi od operazioni aventi per effetto di falsare le indicazioni o le registrazioni. I sigilli debbono essere strappati solo in caso di assoluta necessità, debitamente provata.

Articolo 16

1. Il datore di lavoro rilascia ai membri dell'equipaggio un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

2. Il datore di lavoro è tenuto a conservare i fogli di registrazione per la durata di almeno un anno dalla data di utilizzazione; i fogli relativi ad ogni membro dell'equipaggio dovranno essere esibiti a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 17

1. I membri dell'equipaggio non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.

Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i membri dell'equipaggio debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.

2. I membri dell'equipaggio adottano le disposizioni necessarie per mantenere ininterrottamente in funzione l'apparecchio dal momento in cui prendono in consegna il veicolo sino al momento in cui sono scaricati dalla responsabilità del medesimo. Essi debbono preoccuparsi in particolare della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale del paese d'immatricolazione del veicolo, nonché di azionare i dispositivi di commutazione che consentono di distinguere i vari tempi da registrare.

Quando i membri dell'equipaggio, allontanandosi dal veicolo, non possono utilizzare gli elementi dell'apparecchio collegato al veicolo, i gruppi di tempi debbono figurare sul foglio di registrazione mediante

qualsiasi procedimento leggibile ed atto ad evitare l'insudiciamento dei fogli, segnatamente mediante iscrizioni a mano o registrazione automatica.

Nel caso contemplato al precedente comma, i membri dell'equipaggio devono aver cura che l'iscrizione dell'inizio di un gruppo di tempi avvenga all'inizio del periodo di tempo al quale l'iscrizione si riferisce.

3. Il membro dell'equipaggio deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio
- b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio
- c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio
- d) la lettura del contachilometri
 - prima del primo viaggio registrato sul foglio
 - prima del primo viaggio di ogni giornata di servizio
 - alla fine dell'ultimo viaggio di ogni giornata di servizio
 - alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio
 - in caso di cambiamento di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato)
- e) se del caso, l'ora del cambiamento di veicolo.

4. L'apparecchio deve essere concepito in modo da consentire agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza manipolazione del foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.

L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.

5. I membri dell'equipaggio devono essere in grado di presentare ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo il foglio o i fogli di registrazione riportanti almeno la totalità dei tempi del periodo di 14 giorni che precede il momento del controllo.

6. Ogni Stato membro può prendere le misure necessarie per ridurre il periodo previsto al paragrafo precedente sino a un minimo di due giorni per i membri dell'equipaggio dei veicoli immatricolati nel suo territorio, sempreché essi effettuino trasporti nazionali.

Articolo 18

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro è tenuto a farlo riparare da montatori autorizzati o presso officine autorizzate, al più tardi non appena il veicolo è tornato alla sede dell'impresa.

Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 21, la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.

2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i membri dell'equipaggio devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più registrati dall'apparecchio correttamente sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 19

Ciascuno Stato membro può, per i veicoli immatricolati nel suo territorio, anticipare le date di applicazione di cui all'articolo 4.

Articolo 20

1. Salvo l'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n° 543/69, ciascuno Stato membro

può, per i veicoli immatricolati nel suo territorio, imporre durante il periodo precedente l'istituzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo di cui all'articolo 4, il montaggio e l'utilizzazione di un apparecchio di controllo conforme ad un modello omologato su scala nazionale.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, il montaggio e l'utilizzazione di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni degli allegati I e II del presente regolamento sono obbligatori solo a decorrere dal 1° gennaio 1980 per i veicoli muniti di un apparecchio di controllo rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sulla organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

2. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.

3. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, commessa da un membro dell'equipaggio di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, esse possono segnalarlo alle autorità dello Stato in cui il veicolo è stato immatricolato. Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso in merito alle sanzioni applicate per dette infrazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO

I. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente allegato, si intende per :

a) **Apparecchio di controllo :**

apparecchio montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro equipaggi.

b) **Foglio di registrazione :**

foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare.

c) **Costante dell'apparecchio di controllo :**

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km ; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro ($k = \dots$ giri/km) o in impulsi per chilometro ($k = \dots$ imp/km).

d) **Coefficiente caratteristico del veicolo :**

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo all'apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (cfr. capitolo VI, lettera c) del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro ($w = \dots$ giri/km) o in impulsi per chilometro ($w = \dots$ imp/km).

e) **Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote :**

media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (cfr. capitolo VI, lettera c) del presente allegato) e viene espressa con : $1 = \dots$ mm.

II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi :

- 1) distanza percorsa dal veicolo
- 2) velocità del veicolo
- 3) tempo di guida
- 4) altri tempi di lavoro e di presenza sul lavoro del membro o dei membri dell'equipaggio
- 5) interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero
- 6) apertura della custodia contenente il foglio di registrazione.

Per i veicoli utilizzati da un equipaggio composto di più membri, l'apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3), 4) e 5), simultaneamente e in modo differenziato per due membri dell'equipaggio, su due fogli distinti. Se l'equipaggio è composto di più di due membri, la registrazione dei tempi deve essere effettuata con precedenza per i membri con qualità di conducenti.

III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) Prescrizioni generali

1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi :

1.1. Dispositivi indicatori

- della distanza percorsa (contatore totalizzatore)
- della velocità (tachimetro)
- del tempo (orologio)

1.2. Dispositivi registratori comprendenti :

- un registratore della distanza percorsa
- un registratore della velocità
- uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III, lettera c), punto 4

1.3. Un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio.

2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di altri dispositivi oltre quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolare la lettura.

L'apparecchio deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.

3. Materiali

3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.

3.2. Ogni cambiamento di un elemento costitutivo dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere autorizzato dall'autorità che ha omologato l'apparecchio.

4. Misurazione della distanza percorsa

Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate :

- in marcia avanti e in marcia indietro, oppure
- unicamente in marcia avanti.

L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non deve assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

5. Misurazione della velocità

5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.

5.2. La frequenza propria ed il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s^2 , entro i limiti delle tolleranze ammesse.

6. Misurazione del tempo (orologio)

6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve trovarsi all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione.

6.2. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandato dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell'apparecchio.

Se il meccanismo di avanzamento del foglio è comandato dal movimento del veicolo, l'orologio deve poter funzionare correttamente senza ricarica per almeno una settimana.

7. Illuminazione e protezione

7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio devono essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l'accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.

b) Dispositivi indicatori

1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)

1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km.

1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza di 4 mm almeno.

1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99.999,9 km almeno.

2. Indicatore della velocità (tachimetro)

2.1. All'interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev'essere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.

2.2. All'esterno del campo di misurazione, il settore di indicazione non deve essere numerato.

2.3. La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.

2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.

3. Indicatore del tempo (orologio)

Il quadrante dell'orologio dev'essere visibile e leggibile sull'apparecchio montato.

c) Dispositivi registratori

1. *Prescrizioni generali*

- 1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire l'esatta corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio.
- 1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente.
- 1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità.

Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.

- 1.4. Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.

2. *Registrazioni della distanza percorsa*

- 2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 mm della coordinata corrispondente.
- 2.2. Anche a velocità che raggiungano il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.

3. *Registrazioni della velocità*

- 3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo. Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni:
 - il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di fogli a forma di nastri);
 - il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 5 nel caso di fogli a forma di dischi e a 2,4 nel caso di fogli a forma di nastri;
 - le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le graduazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo.
- 3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.

4. *Registrazioni dei tempi*

- 4.1. L'apparecchio di controllo deve permettere, eventualmente mediante la manovra di un dispositivo di commutazione, la registrazione automatica e differenziata delle seguenti categorie di tempi:

- tempo di guida
- altri tempi di lavoro e di presenza sul lavoro
- interruzione del lavoro e tempi di riposo.

L'apparecchio deve essere costruito in modo che sia possibile modificarlo per la registrazione di un altro gruppo di tempi secondo un progetto che il costruttore deve depositare al momento di introdurre la domanda di omologazione.

- 4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti nel regolamento (CEE) n. 543/69 devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi.

La natura dei differenti gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma da differenze di spessore dei segni che vi si riferiscono o da ogni altro sistema di efficacia almeno pari dal punto di vista della leggibilità e dell'interpretazione del diagramma.

- 4.3. Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri, le registrazioni di cui al paragrafo 4.1. devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un membro dell'equipaggio. In tal caso, l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.

d) Dispositivi di chiusura

1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere munita di una serratura.
2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli.

e) Iscrizioni

1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni:
 - in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo « km » ;
 - in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione « km/h » ;
 - il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma « Vmin . . . km/h, Vmax . . . km/h ». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato:
 - nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,
 - numero di fabbricazione ed anno di costruzione,
 - marchio di omologazione del modello dell'apparecchio,
 - costante dell'apparecchio, con almeno due cifre dopo la virgola, e sotto la forma « k = . . . giri/km » o « k = . . . imp/km »,
 - eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1.

f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)**1. Al banco di prova prima del montaggio**

- a) distanza percorsa : $\pm 1\%$ con un minimo di 10 m
- b) velocità : ± 3 km/h
- c) tempi : ± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.

2. All'atto del montaggio

- a) distanza percorsa : $\pm 2\%$ con un minimo di 20 m
- b) velocità : ± 4 km/h
- c) tempi : ± 2 minuti al giorno oppure ± 10 minuti ogni 7 giorni

3. In uso

- a) distanza percorsa : $\pm 4\%$ con un minimo di 40 m
- b) velocità : ± 6 km/h
- c) tempi : ± 2 minuti al giorno, oppure ± 10 minuti ogni 7 giorni.

4. Le tolleranze massime elencate ai paragrafi 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0° e 40° C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.

5. Le tolleranze massime elencate ai paragrafi 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI.

IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE**a) Prescrizioni generali**

1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale, che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.

I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni in condizioni igrometriche normali.

Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento.

In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.

2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendentemente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.

Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.

b) Zone delle registrazioni e loro graduazioni

1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione :

- una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità,
- una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse,
- una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e di presenza sul lavoro, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.

2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h.

Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.

3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.

4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.

c) Indicazioni stampate sui fogli di registrazione

Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni :

- nome e indirizzo o marchio del fabbricante
- marchio di omologazione del modello del foglio
- marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile
- limite superiore della velocità registrabile stampata in km/h.

Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.

d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte

Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al personale di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte :

- cognome e nome del membro dell'equipaggio
- data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio
- numero (numeri) della targa d'immatricolazione del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il membro dell'equipaggio è assegnato durante l'utilizzazione del foglio
- rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il membro dell'equipaggio è assegnato durante l'utilizzazione del foglio
- ora del cambio di veicolo.

V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.

2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.

I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l'adattamento dell'apparecchio al veicolo viene effettuato dall'« adattatore ».

3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell'apparecchio, o sull'apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ciascuna verifica successiva, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.

Sulla targhetta devono essere riportate le seguenti indicazioni :

- nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzati
- coefficiente caratteristico del veicolo con 3 decimali sotto forma « $w = \dots$ giri/km » o « $w \dots$ imp/km »
- circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma « $1 = \dots$ mm »
- data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.

4. Sigilli

I seguenti elementi devono essere sigillati :

- a) la targhetta di montaggio ;
- b) le parti estreme del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo ;
- c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito ;
- d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte ;
- e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio ;
- f) gli involucri di cui al capitolo III, lettera a), punto 4.2.

In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell'omologazione del modello dell'apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.

Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed f) possono essere tolti in casi d'urgenza ; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell'autorità competente.

VI. VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) Verifiche

Ogni apparecchio è sottoposto ad una verifica al momento del suo montaggio a bordo di un veicolo e dopo ogni riparazione.

Al momento della verifica, è obbligatorio accertare che l'apparecchio è di un modello al quale è stata rilasciata un'omologazione CEE, e rilevare gli errori delle indicazioni fornite dai dispositivi indicatori e registratori ; questi errori devono restare nei limiti previsti al capitolo III, lettera f), punto 2 per il montaggio.

b) Controlli periodici

Ogni due anni si procederà a controlli periodici dell'apparecchio montato, che potranno essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.

Saranno in particolare controllati :

- lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio ;
- l'integrità dei sigilli ;
- il coefficiente caratteristico del veicolo.

Un controllo periodico dell'apparecchio montato, inteso ad accertare gli errori, durante l'uso, delle indicazioni fornite dai dispositivi indicatori e registratori, verrà effettuato almeno una volta ogni 6 anni. Ciascuno Stato membro può tuttavia prescrivere un termine più breve per questo controllo per i veicoli immatricolati sul suo territorio.

c) Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova :


- veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia, con un solo conducente a bordo ;
- pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante ;
- usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore ;
- movimento del veicolo : questo deve spostarsi, mosso dal proprio motore, in linea retta, su un' area piana, ad una velocità di 50 ± 5 km/h ; il controllo può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova a rulli.

ALLEGATO II

MARCHIO E SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

I. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

1. Il marchio di omologazione è composto da un rettangolo, all'interno del quale si trova la lettera « e » minuscola seguita da un numero distintivo o da una lettera distintiva del paese che ha rilasciato l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio e la lettera L per il Lussemburgo), e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell'apparecchio di controllo o del foglio, posto in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo.
2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targhetta segnaletica di ciascun apparecchio e su ciascun foglio di registrazione. Esso deve essere indelebile e rimanere sempre ben leggibile.
3. Le dimensioni del marchio di omologazione disegnate qui di seguito sono espresse in millimetri; queste dimensioni rappresentano dei minimi. Si devono rispettare i rapporti fra queste dimensioni.



(1) Queste cifre sono state scelte unicamente a titolo di esempio.

II. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Lo Stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE	
Nome dell'amministrazione competente	
Comunicazione concernente ⁽¹⁾ :	
— l'omologazione di un modello di apparecchio di controllo	
— il ritiro di omologazione di un modello di apparecchio di controllo	
— l'omologazione del foglio di registrazione	
— il ritiro dell'omologazione del foglio di registrazione	
.	
N. di omologazione	
1. Marchio di fabbrica o di commercio	
2. Denominazione del modello	
3. Nome del fabbricante	
4. Indirizzo del fabbricante	
5. Presentato all'omologazione il	
6. Laboratorio di prove	
7. Data e numero del verbale di laboratorio	
8. Data dell'omologazione	
9. Data del ritiro dell'omologazione	
10. Modello(i) di apparecchio(i) di controllo sul(i) quale(i) il foglio è destinato ad essere utilizzato	
11. Luogo	
12. Data	
13. In allegato documenti illustrativi:	
14. Osservazioni	
Firma	
⁽¹⁾ Cancellare le menzioni inutili.	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1464/70 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1970**

**che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento, nonché
le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i prezzi d'obiettivo e d'intervento per il tabacco in foglia che non ha subito operazioni di prima trasformazione e di condizionamento devono essere fissati per la Comunità ogni anno per il raccolto dell'anno civile successivo, e, per la prima volta, per il raccolto 1970 ;

considerando che tali prezzi devono essere fissati per ciascuna varietà della produzione comunitaria e per una qualità di riferimento di ogni varietà ;

considerando che le varietà possono essere designate con le denominazioni abitualmente usate nella produzione e in commercio, poiché tali denominazioni corrispondono in ampia misura a tipi botanici e consentono pertanto un'identificazione precisa ;

considerando che, per ogni varietà, le qualità di riferimento devono essere sufficientemente rappresentative della qualità di un raccolto normale ; che è necessario definirne le caratteristiche in modo da render possibile una valutazione per quanto possibile obiettiva della qualità dei prodotti ; che, a tal fine, occorre prendere in considerazione le definizioni regolamentari o in uso nelle pratiche commerciali esistenti nel settore in parola prima dell'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati ; che tuttavia, per il buon funzionamento dell'organizzazione comune, si rivela necessario apportare a tali definizioni alcune modifiche, aventi per scopo la loro progressiva armonizzazione ;

considerando che talune varietà di tabacco presentano caratteristiche analoghe e sono destinate allo

stesso impiego ; che per queste varietà è pertanto opportuno determinare le qualità di riferimento in modo uniforme e fissare eventualmente un prezzo d'obiettivo ed un prezzo d'intervento unici ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, i prezzi d'obiettivo per il tabacco in foglia applicabili al raccolto 1970 devono essere fissati in modo che i prezzi d'intervento si collochino ad un livello tale da garantire ai produttori, per ciascuna varietà, prezzi per lo meno uguali a quelli realizzati in media per i raccolti dei tre anni precedenti, maggiorati, se necessario, dell'incidenza degli aiuti concessi durante lo stesso periodo ; che, nel fissare tali prezzi, occorre tener conto dei fattori che, in detto periodo, hanno avuto un'incidenza sui prezzi e sui redditi dei produttori delle Comunità ;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere fissati, per le stesse varietà e per le stesse qualità di riferimento, ad un livello pari al 90 % dei prezzi d'obiettivo corrispondenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le qualità di riferimento per ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria, menzionate all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70, sono fissate nell'allegato I.

Articolo 2

I prezzi d'obiettivo ed i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia, menzionati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, sono fissati, per il raccolto 1970, nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

ALLEGATO I

Tabacco in foglia : Varietà e rispettive qualità di riferimento

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1 : foglie mature, sane, intatte di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme.</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli</p> <p>Umidità : 21 %</p>
2	Badischer Burley E	<p>Hauptgut (Leaves) di classe 1</p> <p>Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme.</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli</p> <p>Umidità : 21 %</p>
3	Virgin SCR	<p>Foglie di classe 1</p> <p>Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo rosso ; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia.</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, a manocchi</p> <p>Umidità : 18 %</p>
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati	<p>Foglie mediane (Leaves) di classe 2</p> <p>Classe 2 : foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente)</p> <p>Allestimento : foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità : 27 %</p>
5	Nijkerk	<p>Foglie apicali (Tips) di classe 2</p> <p>Classe 2 : — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione marrone a marrone scuro, di tonalità vivace ; — sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia).</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate.</p> <p>Umidità : 27 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	Burley (Burley × Bel)	Foglie mediane superiori (Leaves) di classe 1 Classe 1 : Foglie di buona maturazione, di colorazione marrone rossastra con vaghe sfumature verdastre a tonalità vivace o abbastanza vivace, con tessuto di media consistenza o poco fine, a grana non troppo chiusa, con parenchima di larghezza media Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 26 %
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	Foglie di seconda qualità Seconda qualità : foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità. Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 %
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	Foglie di categoria MG Categoria MG : foglie mediane superiori (Leaves) Allestimento : tabacco cernito e a manocchi Umidità : 25 %
9	a) Semois b) Appelterre	Foglie di categoria G Categoria G : grandi foglie sane Allestimento : tabacco cernito e a manocchi Umidità : 25 %
10	Bright	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni. Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg Umidità : 16 %
11	a) Burley I b) Maryland	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 16 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B : foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 19 %
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Foglie di grado B Grado B : foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone anche scuro con non vistosi difetti di integrità. Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 19 %
14	Beneventano	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 19 %
15	Xanti-Yakà	Foglie di grado B
16	Perustitza	Grado B :
17	Erzegovina e ibridi derivati	foglie sufficientemente sane e mature, anche con leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento : in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di filze di 30/40 kg. Umidità : 15 %
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B : foglie di 1 ^a mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti : 1 ^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2 ^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3 ^a lunghezza (da 25 cm a meno di 32 cm) 5 % ; foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre. Allestimento : in fascicoli Umidità : 18 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	Foglie di grado B Grado B : foglie ben sviluppate, sostanziose, di color verde, aroma alcoolico acuto. Allestimento : in fascicoli Umidità : 20 %

ALLEGATO II

Prezzo d'obiettivo e prezzo d'intervento per il tabacco in foglia

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo u.c./kg	Prezzo d'intervento u.c./kg
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	1,822	1,640
2	Badischer Burley E	2,201	1,981
3	Virgin SCR	2,033	1,830
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati	1,398	1,258
5	Nijkerk	1,477	1,329
6	Burley (Burley × Bel)	1,704	1,534
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	1,280	1,152
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	1,029	0,926
9	a) Semois b) Appelterre	1,220	1,098
10	Bright	1,662	1,496
11	a) Burley I b) Maryland	1,425	1,283
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	1,380	1,242
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	1,372	1,235
14	Beneventano	1,090	0,981
15	Xanti-Yakà	2,125	1,913

Numero d'ordine	Varietà	Prezzo d'obiettivo u.c./kg	Prezzo d'intervento u.c./kg
16	Perustitza	1,953	1,758
17	Erzegovina e ibridi derivati	1,749	1,574
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	8,898	8,008
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	0,880	0,792

REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità e che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento possono essere fissati ogni anno per la Comunità per il raccolto dell'anno civile successivo, e, per la prima volta, per il raccolto 1970 ;

considerando che è opportuno fissare i prezzi d'intervento derivati per le varietà che prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli ;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere fissati per varietà della produzione comunitaria e per una qualità di riferimento corrispondente alla qualità media del tabacco in colli ottenuto previa prima trasformazione e condizionamento del tabacco in foglia della qualità di riferimento per la quale è fissato il prezzo d'obiettivo della stessa varietà ;

considerando che a tal fine è necessario definire le qualità di riferimento in modo da consentire una valutazione per quanto possibile obiettiva della qualità del tabacco in colli ; che occorre prendere in considerazione, adattandole alle caratteristiche proprie del tabacco in colli, le qualità di riferimento corrispondenti del tabacco in foglia stabilite dal regolamento (CEE) n. 1464/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento, nonché le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970 ⁽²⁾ ; che il tabacco in colli rispondente alle caratteristiche

in tal modo determinate può essere considerato come rappresentativo della qualità media del tabacco in colli ottenuto previa prima trasformazione e condizionamento del tabacco in foglia della qualità di riferimento corrispondente ;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, per una varietà determinata il prezzo d'intervento derivato è pari al prezzo d'intervento fissato in conformità dell'articolo 2 di detto regolamento per il tabacco in foglia della varietà in questione, aumentato delle spese sostenute per la prima trasformazione e il condizionamento dei tabacchi in foglia prodotti nella Comunità in tabacchi in colli ; che tali spese possono essere valutate forfettariamente sulla base dei prezzi costatati sul mercato del tabacco in foglia e del tabacco in colli, tenendo conto dei fattori che hanno avuto incidenza sui prezzi e sui redditi dei produttori della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le qualità di riferimento menzionate all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70, per ciascuna delle varietà di tabacco in colli della produzione comunitaria per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato, sono fissate nell'allegato I.

Articolo 2

I prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli menzionati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 727/70, sono fissati, per il raccolto 1970, nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Tabacco in colli : Varietà e rispettive qualità di riferimento

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
10	Bright	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni. Allestimento : botti di 330/350 kg circa Umidità : 13 %
11	a) Burley I b) Maryland	Foglie di grado A Grado A : foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento : botti di 330/350 kg circa Umidità : 13 %
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B : foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento : botti di 350 kg circa Umidità : 16 %
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Foglie di grado B Grado B : foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento : balle di 170/180 kg circa Umidità : 18 %
14	Beneventano	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento : balle di 120 kg circa e botti di 330 kg circa Umidità : 16 %
15 16 17	Xanti-Yakà Perustitza Erzegovina e ibridi derivati	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento : balle di 18/21 kg circa Umidità : 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento						
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie di 1^a mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti :</p> <table><tr><td>1^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)</td><td>60 %</td></tr><tr><td>2^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)</td><td>35 %</td></tr><tr><td>3^a lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)</td><td>5 % ;</td></tr></table> <p>foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre.</p> <p>Allestimento : balle di 80/90 kg circa</p> <p>Umidità : 16 %</p>	1 ^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %	2 ^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %	3 ^a lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 % ;
1 ^a lunghezza (uguale o superiore a 38 cm)	60 %							
2 ^a lunghezza (da 32 a meno di 38 cm)	35 %							
3 ^a lunghezza (da 25 a meno di 32 cm)	5 % ;							

ALLEGATO II

Livello dei prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'intervento derivati u.c./kilogrammo
10	Bright	2,075
11	a) Burley I b) Maryland	1,938
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	1,705
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	1,881
14	Beneventano	1,426
15	Xanti-Yakà	3,082
16	Perustitza	2,626
17	Erzegovina e ibridi derivati	2,362
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	12,320

REGOLAMENTO (CEE) N. 1466/70 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1970

che fissa i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 727/70, il Consiglio fissa ogni anno l'importo del premio concesso agli acquirenti di ciascuna delle varietà di tabacco in foglia per il raccolto dell'anno civile successivo; che, a norma dell'articolo 20 dello stesso regolamento, la fissazione deve aver luogo, per la prima volta, per il raccolto 1970;

considerando che il premio deve garantire il conseguimento sia del prezzo d'obiettivo fissato dal regolamento (CEE) n. 1464/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento, nonché la qualità di riferimento applicabili al raccolto 1970 ⁽²⁾, sia dello smercio del tabacco prodotto nella Comunità;

considerando che a tal fine il premio deve essere fissato in un importo che si compone per ogni varietà di un elemento fissato tenendo conto delle possibilità di smercio sul mercato comunitario e, all'occorrenza, dell'influenza dell'evoluzione dei prezzi dei tabacchi importati nella misura e per quanto questi tabacchi si possano sostituire e possano entrare in concorrenza con quelli prodotti nella Comunità, e di un elemento forfettario che permetta di assicurare la realizzazione della garanzia di prezzo e di reddito nonché lo smercio del tabacco comunitario;

considerando che nel fissare l'importo del premio per il tabacco in foglia occorre valutare le possibilità di smercio dei tabacchi in colli; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione le spese risultanti, per ciascuna varietà, dalla prima trasformazione e dal condizionamento; che tali spese devono corrispondere a quelle sostenute da imprese ben gestite installate nella Comunità; che è altresì opportuno tener conto, per ogni varietà delle perdite medie di peso risultanti dalle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

considerando che l'importo del premio valido, in linea di massima, per tutti i tabacchi della varietà

in questione deve essere fissato, per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria e per la qualità di riferimento corrispondente, per chilogrammo di tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione del mercato nel settore del tabacco greggio induce a fissare il premio sulla base dei prezzi del tabacco in colli; che in effetti gli scambi internazionali hanno per oggetto tale tabacco; che è quindi opportuno prendere in considerazione il prezzo del tabacco in colli prodotto nei paesi terzi e nella Comunità; che per il tabacco prodotto nella Comunità tale prezzo può essere calcolato applicando al prezzo d'obiettivo fissato per ciascuna varietà di tabacco in foglia un coefficiente che rappresenta la perdita di peso risultante dalla prima trasformazione e dal condizionamento, e maggiorandolo di un importo corrispondente ai costi specifici di trasformazione e di condizionamento;

considerando che il prezzo di costo in tal modo calcolato del tabacco in colli prodotto nella Comunità risulta superiore ad un prezzo dello stesso tabacco che sia competitivo rispetto ai prezzi di tabacchi importati che possono essergli sostituiti; che il premio accordato agli acquirenti del tabacco prodotto nella Comunità ha lo scopo di permettere a questi ultimi di versare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo;

considerando che l'importo della differenza tra il prezzo calcolato e il prezzo di costo è stato stabilito nella fase del tabacco in colli; che è opportuno riportarlo alla fase del tabacco in foglia operando una conversione analoga a quella sopra descritta;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 consente, eccezionalmente, di fissare il premio ad un importo maggiore o minore di quello normalmente applicabile all'insieme dei tabacchi di una determinata varietà; che è opportuno ricorrere a tale facoltà per la qualità inferiore della varietà Virgin SCR, il cui valore è nettamente inferiore a quello della qualità di riferimento;

considerando che gli elementi di valutazione utilizzati per il calcolo dell'importo del premio contengono nel loro insieme gli elementi atti a permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 727/70;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

di tabacco in foglia sono fissati nell'allegato per ciascuna varietà e per il raccolto 1970.

Articolo 1

I premi menzionati agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70 e accordati agli acquirenti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO

Importo del premio per chilogrammo di tabacco in foglia

Numero d'ordine	Varietà	Importo u.c./chilogrammo
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	1,264
2	Badischer Burley E	1,200
3	Virgin SCR	0,974 ⁽¹⁾
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati	0,953
5	Nijkerk	0,990
6	Burley (Burley × Bel)	0,709
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	0,903
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	0,606
9	a) Semois b) Appelterre	0,741
10	Bright	0,744
11	a) Burley I b) Maryland	0,671
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	0,386
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	0,997
14	Beneventano	0,678
15	Xanti-Yakà	1,190

⁽¹⁾ Esclusa la qualità inferiore (classe III), per la quale l'importo del premio è di 0,500 u.c./kg.

Numero d'ordine	Varietà	Importo u.c./chilogrammo
16	Perustitza	1,128
17	Erzegovina e ibridi derivati	1,070
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	4,983
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	0,175

REGOLAMENTO (CEE) N. 1467/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 9, e l'articolo 7, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore del tabacco greggio richiede l'applicazione di misure comunitarie d'intervento per garantire ai produttori della Comunità lo smercio della loro produzione in condizioni equivalenti a quelle esistenti per la maggior parte della produzione nell'ambito delle organizzazioni nazionali di mercato;

considerando che la necessità per gli organismi d'intervento di far trasformare e condizionare il tabacco in foglia acquistato induce a fare distinzione tra i centri d'intervento che provvedono alla prima trasformazione, al condizionamento e all'ammasso, da un lato, e i centri d'intervento che provvedono alla raccolta ed al magazzinaggio provvisorio del tabacco in foglia dall'altro, per facilitare la consegna del prodotto offerto all'intervento; che, per garantire che l'intervento presenti per gli interessati garanzie equivalenti in tutte le regioni di produzione della Comunità, occorre prevedere che venga stabilito un elenco di tali centri;

considerando che l'attuazione delle misure d'intervento comunitarie esige che il tabacco sia preso in consegna dagli organismi d'intervento in condizioni che tengano conto, in particolare, delle differenze regionali dei metodi di coltivazione e di essiccazione delle diverse varietà di tabacco; che è pertanto opportuno limitare la scelta del centro d'intervento ai centri più vicini al luogo di produzione o di prima trasformazione, i quali, in genere, rispondono a tali condizioni;

considerando tuttavia che occorre fare in modo che, per quanto necessario, il tabacco sia avviato al centro d'intervento che presenta una sufficiente capacità di magazzinaggio e d'ammasso e che, eventualmente, meglio conviene alla sua varietà e qualità; che è pertanto opportuno consentire all'organismo d'intervento di decidere in merito al luogo di presa

in consegna del tabacco in base alle spese prevedibili per l'insieme delle operazioni a carico dell'organismo d'intervento;

considerando che in certi casi può essere opportuno designare un centro diverso dai centri più vicini al luogo di produzione o di prima trasformazione; che occorre che l'organismo d'intervento sostenga le spese di trasporto supplementari che possono risultare da tale decisione;

considerando che, a causa della predetta distinzione tra il luogo di presa in consegna del tabacco in foglia e quello della prima trasformazione e del condizionamento, quest'ultimo luogo deve essere determinato in base alle spese prevedibili per l'insieme delle operazioni a carico dell'organismo d'intervento;

considerando che occorre limitare gli interventi a qualità di tabacco che offrano garanzie sufficienti dal punto di vista della loro utilizzazione; che a tal fine occorre escludere dagli interventi ogni qualità che non corrisponda alle caratteristiche qualitative minime che modalità di applicazione dovranno definire,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70 sono stabiliti:

- a) centri d'intervento, in appresso denominati « centri di raccolta », situati nelle zone caratterizzate da una notevole produzione di tabacco in foglia, e dotati, per tale tabacco, di una capacità di magazzinaggio provvisorio;
- b) centri d'intervento, in appresso denominati « centri di trasformazione e d'ammasso », dotati di una capacità di magazzinaggio provvisorio e di impianti di prima trasformazione e di condizionamento per il tabacco in foglia, nonché di una capacità d'ammasso e di conservazione per il tabacco che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.

Articolo 2

1. Ogni offerta di tabacco in foglia all'intervento deve essere fatta all'organismo d'intervento per un centro di raccolta o un centro di trasformazione e

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

d'ammasso scelto fra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco è stato raccolto.

2. Ogni offerta di tabacco in colli all'intervento deve essere fatta all'organismo d'intervento per un centro di trasformazione e d'ammasso scelto fra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.

3. Per centri più vicini si intendono i centri verso i quali il tabacco può essere avviato con minor spesa.

Articolo 3

1. Gli organismi d'intervento decidono in merito al luogo di presa in consegna del tabacco.

2. L'organismo d'intervento designa un luogo di presa in consegna diverso dal centro indicato dal detentore di tabacco soltanto se detto centro non offre, al momento dell'operazione,

- a) per il tabacco in foglia, una capacità di magazzino provvisorio sufficiente,
- b) per il tabacco in colli, una capacità d'ammasso sufficiente o garanzie sufficienti per la buona conservazione del tabacco della varietà e della qualità offerte.

3. Il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento è quello la cui situazione è tale che le spese complessive

- a) di trasporto, di magazzinaggio provvisorio, di prima trasformazione e di condizionamento del

tabacco in foglia, nonché di conservazione e d'ammasso del prodotto trasformato,

- b) di trasporto, di conservazione e d'ammasso del tabacco in colli,

sono più favorevoli.

4. Se il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento non è uno dei tre centri di cui all'articolo 2, le eventuali spese supplementari di trasporto, che vengono determinate dall'organismo d'intervento, sono sostenute da quest'ultimo.

Articolo 4

Il luogo stabilito dall'organismo d'intervento per la prima trasformazione e il condizionamento del tabacco in foglia preso in consegna nel centro scelto dal venditore è quello la cui situazione è tale che le spese complessive di prima trasformazione, di condizionamento, d'ammasso e di trasporto dal luogo di presa in consegna sono più favorevoli.

Articolo 5

Gli organismi d'intervento acquistano soltanto i tabacchi corrispondenti alle caratteristiche qualitative minime da definire sulla base della classificazione per varietà e per qualità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 1468/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri d'intervento nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio⁽²⁾, dispone che i centri nei quali sono effettuati gli acquisti d'intervento per il tabacco sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70; che, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi a tal fine necessari, è opportuno, per il buon funzionamento del regime degli interventi nel primo periodo di applicazione, affidare agli Stati membri, a titolo transitorio, la cura di stabilire tali centri,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1467/70, gli acquisti di tabacco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 727/70 vengono effettuati, fino al 30 giugno 1971, presso i centri di raccolta e presso i centri di trasformazione e d'ammasso designati a tal fine dagli Stati membri.

2. Nel designare tali centri gli Stati membri tengono conto nella maggior misura possibile delle esigenze di ordine geografico e tecnico indicate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1467/70.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. SCHEEL

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) Vedi pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/70 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1970

che fissa le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico da parte degli organismi d'intervento, nonché la percentuale della produzione comunitaria di tabacco, il cui superamento è determinante per lo scatto delle procedure previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e paragrafo 6, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede che, qualora i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento superino per una varietà o un gruppo di varietà una percentuale fissata della produzione o un determinato quantitativo, il Consiglio esamina la situazione sulla base di una relazione che gli viene presentata dalla Commissione al termine della campagna di commercializzazione;

considerando che tali percentuali e quantitativi costituiscono i limiti a partire dai quali il Consiglio adotta, se del caso, le misure atte a ristabilire un migliore equilibrio tra la produzione e la domanda ed a ridurre le scorte e, qualora gli strumenti del regime dei prezzi non siano sufficienti per imprimere alla produzione l'orientamento desiderato, misure specifiche che possono comportare in particolare, per ogni varietà in questione, l'abbassamento del livello del prezzo d'intervento e l'esclusione parziale o totale dal beneficio degli acquisti d'intervento delle qualità di tabacco della varietà in questione;

considerando che un quinto della produzione di una varietà o di un gruppo di varietà di tabacco, preso a carico dagli organismi d'intervento, rappresenta una quantità che può mettere in luce uno squilibrio tra la produzione e lo smercio di tale

varietà o gruppo di varietà; che è quindi opportuno fissare percentuali corrispondenti;

considerando che è altresì necessario fissare per ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del citato regolamento; che a tal fine occorre prendere in considerazione i quantitativi corrispondenti alle percentuali fissate applicate alla produzione media della varietà in questione durante un periodo rappresentativo precedente l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che alcune varietà di tabacco presentano caratteristiche simili e sono destinate alla stessa utilizzazione; che nel fissare la percentuale e la quantità occorre pertanto raggruppare tali varietà;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 6, del citato regolamento prevede la fissazione di una percentuale della produzione comunitaria relativa all'insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio; che, qualora la produzione superi tale percentuale del livello medio realizzato per le stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui si analizzano le cause e le conseguenze di tale situazione e propone nel contempo le misure atte ad eliminare i fattori che determinano un eventuale squilibrio tra produzione e fabbisogno;

considerando che alcune variazioni dei quantitativi di tabacco prodotti nella Comunità sono inevitabili specie per cause climatiche; che, pur neutralizzando l'effetto di tali variazioni normali, una variazione dell'ordine del 20 % può essere considerata sufficiente per rivelare aumenti netti della produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali e i quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 sono fissati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

Articolo 2

La percentuale di cui all'articolo 13, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 è fissata nella misura del 120 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO

Percentuali e quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale	Quantità in tonnellate
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	20 %	800
2	Badischer Burley E	20 %	600
3	Virgin SCR	20 %	200
4	a) Paraguay e ibridi derivati	20 % ⁽¹⁾	9.700 ⁽¹⁾
5	b) Dragon Vert e suoi ibridi Nijkerk		
6	Burley (Burley × Bel)	20 %	100
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	(²)	(²)
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	20 %	300
9	a) Semois b) Appelterre	20 %	60
10	Bright	20 %	2.000
11	a) Burley I b) Maryland	20 %	5.200
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	20 %	1.400
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	20 %	1.200
14	Beneventano	20 %	1.200
15	Xanti-Yakà	20 %	4.000
16	Perustitza		
17	Erzegovina e ibridi derivati		

⁽¹⁾ Comprese le varietà indicate al n. 7.⁽²⁾ Vedi nota ⁽¹⁾.

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale	Quantità in tonnellate
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	20 %	80
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	20 %	10

REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

relativo all'applicazione in Belgio e nel Lussemburgo di importi di compensazione negli scambi di talune delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2520/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1970/1971⁽³⁾, ha maggiorato, per il Belgio ed il Lussemburgo, il prezzo d'intervento del burro di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che le differenze nelle condizioni di approvvigionamento di burro, che risultano dalle disposizioni sopra citate, sono tali da creare distorsioni di concorrenza fra le industrie di trasformazione che producono merci contenenti un quantitativo notevole di burro, in particolare preparazioni alimentari di cui alle sottovoci 18.06 D II c) e 21.07 F VI-IX della tariffa doganale comune, il cui tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte è uguale o superiore al 40 %;

considerando che, per ovviare a questo inconveniente, è opportuno prevedere per la campagna lattiera 1970/1971 la riscossione all'importazione o la concessione all'esportazione da parte del Belgio e del Lussemburgo, negli scambi delle merci in questione con gli altri Stati membri e con i paesi terzi, di importi di compensazione destinati ad annullare l'incidenza dell'importo correttivo sopra citato; che tuttavia conviene tener conto, per quanto riguarda

le esportazioni verso i paesi terzi, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici⁽⁴⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/70⁽⁵⁾, nonché delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 546/70 della Commissione, del 24 marzo 1970, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi⁽⁶⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/70⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In Belgio e nel Lussemburgo, gli importi di compensazione indicati in allegato al presente regolamento sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione delle merci di cui alle sottovoci 18.06 D II c) e 21.07 F VI-IX della tariffa doganale comune, aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 40 %, e che formano oggetto di scambi fra detti Stati membri e gli altri Stati membri o i paesi terzi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, l'importatore o l'esportatore, secondo il caso, è tenuto a dichiarare il tenore in peso delle materie grasse provenienti dal latte delle merci in questione. Le autorità a tal fine abilitate adottano i provvedimenti necessari per controllare l'esattezza della dichiarazione stessa.

3. All'importazione in provenienza dai paesi terzi, gli importi di compensazione di cui al paragrafo 1 sono applicabili indipendentemente dagli importi degli elementi mobili applicabili a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1059/69.

Articolo 2

Nella misura in cui riguardano l'esportazione verso i paesi terzi, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 317 del 18. 12. 1969, pag. 1.

(3) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.

(4) GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 44 del 25. 2. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 11.

(7) GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 27.

1, non sono applicabili alle merci di cui a detto paragrafo, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1033/69 e dal regolamento (CEE) n. 546/70.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970. Esso è applicabile per la durata della campagna lattiera 1970/1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	Importo di compensazione per 100 kg di merci in u.c.
ex 18.06 D II c) ex 21.07 F VI	{ — uguale o superiore a 40 % e inferiore a 45 %	1,34
ex 18.06 D II c) 21.07 F VII	{ — uguale o superiore a 45 % e inferiore a 55 %	1,68
	{ — uguale o superiore a 55 % e inferiore a 65 %	2,01
ex 18.06 D II c) 21.07 F VIII	{ — uguale o superiore a 65 % e inferiore a 75 %	2,35
	{ — uguale o superiore a 75 % e inferiore a 85 %	2,68
ex 18.06 D II c) 21.07 F IX	{ — uguale o superiore a 85 % e inferiore a 95 %	3,02
	{ — uguale o superiore a 95 %	3,36

REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni paesi terzi s'impegnano nei confronti della Comunità ad assoggettare le loro esportazioni di alcuni prodotti a misure di autolimitazione ;

considerando tuttavia che può rivelarsi necessario aumentare in modo autonomo le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità ;

considerando che è opportuno stabilire una procedura comune a tale scopo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Quando un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo prevede l'applicazione di una misura di autolimitazione delle esportazioni di tale paese nella Comunità, e quando quest'ultima decide di proporre o di accettare che tale paese terzo aumenti le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità la decisione viene presa secondo la procedura

prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, e tenendo conto

- a) delle esigenze della politica economica e commerciale, tanto sul piano dello svolgimento autonomo quanto su quello degli accordi ;
- b) della situazione del mercato della Comunità per il prodotto in questione ;
- c) dell'interesse di non compromettere l'attuazione dell'obiettivo perseguito mediante l'accordo concluso con il paese terzo.

2. La Commissione è incaricata di notificare la decisione al paese terzo interessato.

3. Salvo disposizioni particolari che potrebbero figurare in taluni accordi di autolimitazione, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio sono applicabili per analogia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1472/70 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1970

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero e di farine di granturco destinate al Comitato internazionale della Croce Rossa nel quadro degli aiuti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/69 ⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 2338/69 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'11 novembre 1969 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di prodotti trasformati, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 4.500 tonnellate di cereali grezzi al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1969/1970; che il 13 luglio 1970 il Consiglio delle Comunità europee ha deciso, in particolare, la fornitura di 500 tonnellate di farina di frumento destinata ad alcune popolazioni bisognose della Repubblica del Sudan e di 50 tonnellate di farina di frumento tenero e 20 tonnellate di farina di granturco alle popolazioni bisognose di Aden e di Mukalla, tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali in Belgio risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 290/69 ed in particolare ad acquistare i prodotti sul mercato della Comunità;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegna fob nel porto d'imbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei ter-

mini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa;

considerando che è comunque opportuno incaricare l'organismo d'intervento dello Stato membro dell'esecuzione delle aggiudicazioni di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, al Comitato internazionale della Croce Rossa, di:

- 500 tonnellate di farina di frumento tenero (partita n. 1) destinate alla Repubblica del Sudan,
- 50 tonnellate di farina di frumento tenero (partita n. 2) destinate ad Aden e a Mukalla,
- 20 tonnellate di farina di granturco (partita n. 3) destinate ad Aden e a Mukalla.

2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio e verterà su tre partite.

3. I prodotti saranno mobilitati sul mercato della Comunità.

4. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere consegnati fob dall'aggiudicatario, in sacchi di cotone di 22,680 chilogrammi lordi.

5. I sacchi di cotone saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Wheat flour — Gift of the European Community »
per quanto riguarda la farina di frumento e

« Corn flour — Gift of the European Community »
per quanto riguarda la farina di granturco.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 8.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 18 agosto 1970.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 18 agosto 1970, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno venti giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto trasformato; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 5. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

I prodotti di cui all'articolo 1 devono rispondere, in ordine alla fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, alle caratteristiche seguenti:

- farina di frumento tenero :
 - umidità : massimo 14 %,
 - tenore in proteine : minimo 15,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca),

- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca ;
- farina di granturco :
 - umidità : massimo 8 %,
 - contenuto in sostanze grasse : uguale a 1,3 % rapportato alla sostanza secca,
 - contenuto in fibre : massimo 0,8 % rapportato alla sostanza secca,
 - essere disinfettata tramite fumigazione con fosforo d'alluminio, o con ogni altro prodotto d'effetto equivalente, in proporzione tale che non sia nocivo all'alimentazione umana. La farina così trattata dovrà, in ogni caso, restare adatta alla consumazione umana. Il trattamento dovrà essere effettuato sotto controllo di uno specialista riconosciuto da un servizio speciale dello Stato membro. Un certificato, rilasciato da questo stesso servizio speciale, e che ne attesti il trattamento, dovrà essere esibito all'organismo d'intervento belga prima della consegna.

Se i prodotti di cui all'articolo 1 non corrispondono alle caratteristiche anzidette, vengono rifiutati e restano proprietà dell'aggiudicatario.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Numero della partita	Porto d'imbarco	Cadenza minima di caricazione/giorno	Tonnellaggio da mettere in fob
1	Anversa	150 t/« shift »	500
2	Anversa	50 t/« shift »	50
3	Anversa	20 t/« shift »	20

